



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 39-2025 - Seduta N° 3904 - del 23/01/2025 - Numero d'Ordine 15

Prot/2025/36458

Oggetto Regolamento (UE) 1308/2013. Disposizioni per il per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli in Regione Liguria. Individuazione della superficie massima richiedibile e della superficie minima garantita.

Struttura Proponente Settore Politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore		X
Massimo NICOLO'	Assessore		X
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub o

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

Visto in particolare il Capo III, Sez. I del citato regolamento (UE) n.1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;

Visto il decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

Visto il DM n. 682660 del 12/12/2023 ad oggetto: "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Modifica all'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 – rideterminazione della superficie minima di assegnazione" che stabilisce che alle Regioni sia garantita una superficie minima di assegnazione pari a 30 ettari, in luogo dei 10 ettari indicati nella prima formulazione del citato DM n. 682660/2023, utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'articolo 10.

Richiamato in particolare l'articolo 8 comma 1 del suddetto DM n. 0649010/2022, in cui si dispone che, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata, uno o più dei seguenti criteri di priorità:

A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo 1, lettera II del regolamento delegato 273/2018);

B) le parcelle agricole identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 273/2018, di seguito elencate:

- a) superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- b) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;
- c) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n.1305/2013;

- d) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
- e) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
- f) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;

C) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato 273/2018;

D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del Regolamento delegato UE) 2018/273. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, fermo restando che, in tale ambito, le Regioni possono definire un intervallo inferiore;

Visti inoltre, in riferimento al citato DM n. 0649010/2022:

-l'articolo 8 comma 5, che stabilisce per le Regioni la possibilità di applicare un limite massimo per domanda inferiore ai 50 ettari. Tale limite viene comunicato al Ministero;

- l'articolo 11, comma 5, che dispone, nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie assegnata a livello regionale, che ciascuna Regione possa garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato al Ministero e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

Ritenuto opportuno in riferimento al DM n. 0649010/2022:

- di non avvalersi dei criteri di priorità individuati all'articolo 8, comma 1, in quanto, non determinanti per il territorio della Regione Liguria;

-in applicazione del citato comma 5 dell'articolo 8, di definire un limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari, in quanto, sempre sulla base dell'esperienza maturata, tale limite potrebbe garantire una più idonea assegnazione di autorizzazioni in riferimento alle dimensioni medie delle aziende vitivinicole liguri;

- in attuazione del citato comma 5 dell'articolo 11, di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Liguria, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,1 ettari a tutti i richiedenti, limite individuato sulla base dell'esperienza delle annualità precedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

- in attuazione del comma 7 dell'articolo 11, che le eventuali superfici ancora disponibili, a seguito delle attribuzioni di cui al punto precedente, siano assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite.

Visto il comma 3 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, in cui si dispone che le Regioni trasmettano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), entro il 30 gennaio di ogni anno, la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale contenente le determinazioni regionali riguardo l'applicazione dei criteri di priorità e del limite massimo per domanda stabilito a livello regionale.

Ritenuto di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di apportare al presente atto, con proprio decreto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entrotterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo e Tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza, Associazionismo comunale, Enti locali.

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati integralmente,

- 1) di adottare le seguenti disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli in Regione Liguria:
 - di non avvalersi dei criteri di priorità, individuati all'articolo comma 1 del decreto ministeriale n. 0649010/2022;
 - di stabilire un tetto massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari;
 - di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Liguria, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,1 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;
 - che le eventuali superfici ancora disponibili, a seguito delle attribuzioni di cui al punto precedente, siano assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite;
- 2) di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca:
 - di apportare al presente atto, con proprio decreto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari;
 - di trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), entro il 30 gennaio di ogni anno, la tabella riportata nell'allegato II del DM n. 0649010 del 19 dicembre 2022 contenente le determinazioni regionali riguardo l'applicazione dei criteri di priorità e del limite massimo per domanda stabilito a livello regionale.
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet www.agriligurianet.it;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2025-AC-9

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		21/01/2025 16:44
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		21/01/2025 16:33
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		21/01/2025 16:24
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		21/01/2025 16:00
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Enrico CANALE		21/01/2025 15:50

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale